

Le risposte ai dubbi e agli interrogativi delle imprese

Aggiornamento del 24 marzo 2020

Fonte CONFCOMMERCIO, Settore Commercio e legislazione d'impresa

24 marzo 2020 **COMMERCIO**

• **Posso svolgere, purché chiusi al pubblico, lavori artigiani all'interno o manutenzione oppure inventario?**

Tali attività vanno limitate a quelle effettivamente **indifferibili ed urgenti**. Tutte le altre devono essere rinviate a dopo il 3 aprile perché i provvedimenti che si sono succeduti dopo il 16 marzo (data delle risposte cui fate riferimento) sono tutti diretti a contenere gli spostamenti.

Fatte queste premesse, ricordiamo che, come sopra evidenziato, è possibile mantenere personale in azienda per attività indifferibili ed urgenti ma il datore di lavoro **deve garantire il rispetto delle misure igienico-sanitarie** di cui al protocollo del 14 marzo 2020.

24 marzo 2020 **COMMERCIO**

• **Le farmacie hanno qualche limite nella vendita dei prodotti diversi da quelli strettamente farmaceutici?**

Segnaliamo che in base all'[art. 1 del DPCM dell'11 marzo 2020](#) **le farmacie e le parafarmacie possono restare aperte senza nessuna limitazione merceologica in tutti i giorni della settimana** e questa possibilità resta confermata anche alla luce del DPCM di ieri.

Riteniamo inoltre che possano continuare a vendere **tutti i prodotti presenti nell'attività di vendita anche nelle giornate prefestive e festive**.

Peraltro, anche nei confronti delle parafarmacie che, come noto, vendono sostanzialmente prodotti cosmetici, il DPCM 11 marzo 2020 non impone alcuna limitazione.

- **Cartolerie e negozi di giocattoli, pur chiusi, possono effettuare consegna a domicilio, ed eventualmente avendo già piattaforma on line la vendita on line?**

Il [DPCM 22 marzo](#) stabilisce che "*resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020*", riteniamo che, come già avveniva sulla base delle disposizioni di cui al DPCM 11 marzo, anche l'attività in oggetto, per quanto sospesa, **possa continuare a operare mediante vendita a distanza con raccolta degli ordini sia telefonica che online.**

Peraltro la questione è stata oggetto della seguente FAQ ufficiale, tuttora pubblicata sul sito del Governo:

In negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato 1 e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?

Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro (allegato 1 e allegato 2).

Come specificato anche dalla FAQ, trattandosi di un'attività sospesa **non è consentito il ritiro dei prodotti direttamente presso i locali dell'attività.**

- **Ho un'attività di gestione di autorimesse e parcheggi (Codice Ateco 52.21.50), essendo di ausilio a trasporti e mobilità, ed avendo contratti di posteggio in essere non giornalieri (mensili e plurimensili), posso continuare a operare?**

La [lettera d\) dell'articolo 1 del DPCM](#), consente la prosecuzione per le attività sospese che sono però *"funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali"* di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.

In tal caso sarà **necessario inviare apposita comunicazione al Prefetto** della provincia in cui è ubicata l'attività, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi che sono attinenti alle attività consentite. Il DPCM non prevede particolari modalità per effettuare la comunicazione al Prefetto.

Una volta che viene effettuata la comunicazione l'attività potrà proseguire senza necessità di ulteriori adempimenti.

Spetterà, quindi, al Prefetto, decidere se sussistono o meno le condizioni per considerare l'attività sospesa funzionale ad assicurare la continuità della filiera.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa

- **La mia attività necessita di proseguire e dare corso ad alcuni adempimenti amministrativi e fiscali, in primo luogo, ad esempio, il pagamento delle fatture ai fornitori. Come posso fare?**

Le attività amministrative invece vanno limitate a quelle effettivamente **indifferibili ed urgenti** (es. scadenza fatture prima del 3 aprile).

Tutte le altre vanno rinviate a dopo il 3 aprile.

Fatte queste premesse, è possibile mantenere personale in azienda ma il datore di lavoro deve garantire il rispetto delle misure di cui al protocollo del 14 marzo 2020. Il datore di lavoro deve comunque garantire l'osservanza in azienda delle misure di sicurezza igienico-sanitarie (mascherine, guanti, distanza di sicurezza) per il personale eventualmente presente in azienda osservando il protocollo del 14 marzo 2020.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa

- **È possibile continuare l'attività di vendita a distanza con consegna a domicilio?**

Le attività di commercio **via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono** restano consentite ed è quindi possibile che vi si dedichi del personale con l'accortezza di ridurlo allo stretto indispensabile ove non sia possibile operare integralmente da remoto.

Le uniche attività oggi consentite all'interno dei locali commerciali chiusi sono pertanto limitate a quelle **strettamente indispensabili all'eventuale gestione degli ordini arrivati** via internet (o per telefono etc.) e/o per le consegne al domicilio del cliente, ove non sia possibile operare integralmente da remoto.

Per chi dovesse rimanere fisicamente in azienda a gestire gli ordini, il datore di lavoro **deve garantire il rispetto delle misure di sicurezza igienico-sanitarie** (mascherine, guanti, distanza di sicurezza) di cui al protocollo del 14 marzo 2020.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa

- **Ho una struttura ricettiva con codice ATECO 55.20.51 (affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed&breakfast, residence). Posso rimanere aperta?**

No. Il DPCM 22 marzo ha sospeso le attività produttive industriali e commerciali non indicate nell'allegato 1 al decreto e non oggetto di specifiche eccezioni.

Al momento, pertanto, le attività di cui alla sottocategoria 55.20.51 devono ritenersi sospese.

L'elenco delle attività consentite potrà comunque essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, così come previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a), del DPCM.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa